



Il Presidente della Giunta

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 48 del 24/04/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Sospensione del termine di cui all’articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 – DGR n. 392 del 19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la **dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)** del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

VISTA la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020** mediante la quale è dichiarato, per **6 mesi** dalla data del presente provvedimento, **lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l’**articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo del 02.01.2018, n. 1** a norma del quale per gli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza si provvede con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l’**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020**, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il **Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. n.621 del 27.02.2020** con il quale, all’articolo 1 comma 1, si stabilisce che *“al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell’art.1 comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020”*;

VISTO il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 13.02.2017** con il quale è stato nominato il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze;

VISTA la **D.G.R. n.316 del 18.05.2018** con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’istituzione, all’interno del Dipartimento Territorio – Ambiente, della struttura organizzativa temporanea denominata *“Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”* (S.M.E.A.);

VISTA la **D.G.R. n.671 del 11.11.2019** con la quale viene individuato l’ing. Silvio Liberatore quale soggetto attuatore della S.M.E.A. e vengono precisate le competenze e gli ambiti di intervento della struttura emergenziale;

VISTO il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 02.03.2020** con il quale vengono delegati all'ing. Silvio Liberatore, già Soggetto Attuatore della S.M.E.A. per l'emergenza Centro Italia 2016/2017, nonché Dirigente dei Servizi di Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile *ad interim*, il coordinamento delle attività emergenziali e l'attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del D.lgs n.1/2018;

PRESO ATTO dei **Chiarimenti** resi, in data 31.03.2020, dalla Funzione Attività Giuridica e Legislativa del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione al DPCG n.31 del 02.03.2020 di cui al punto precedente;

VISTO il **Piano Regionale delle Maxi-Emergenze sanitarie**, approvato con **D.G.R. 264/2018**, che prevede, nel caso del coinvolgimento della Protezione Civile e della Sanità, l'istituzione della Funzione Sanità all'interno del Centro Operativo Regionale (oggi S.M.E.A.) presieduta dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);

VISTA la **D.G.R. n. 125 del 04.03.2020** con la quale è stata individuata, ad integrazione della D.G.R. 671/2019, nella Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali (S.M.E.A.), il soggetto giuridico preposto nel coordinamento, a livello regionale, degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione di patologie derivanti dal COVID-19, e di inserire nella stessa la Funzione/Area Sanità;

VISTA la **D.G.R. n. 138 del 11.03.2020** avente a oggetto *"Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio urgente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 04 marzo 2020 n. 125 inerente "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020" Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Individuazione delle risorse umane, tecniche strumentali ed economiche per fronteggiare l'emergenza"*;

VISTA la **D.G.R. n. 139 del 11.03.2020** avente a oggetto *"Emergenza epidemiologica da COVID-2019: Istituzione Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale"*;

VISTA la **D.G.R. n. 158 del 24.03.2020** recante *"Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio per Anticipazione di liquidità a favore della contabilità speciale gestita da Soggetto Attuatore – Emergenza COVID 19. Il provvedimento"*;

VISTE le **Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 26/02/2020, n.2 del 08.03.2020, n.3 del 09.03.2020, n.4 del 10.03.2020, n.5 del 11.03.2020, n.6 del 12.03.2020, n.7 del 13.03.2020, n. 8 del 17.03.2020, n. 9 del 18.03.2020, n.10 del 18.03.2020, n.11 del 20.03.2020, n.12 del 22.03.2020 e n.13 del 22.03.2020, n.14 del 24.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.16 del 26.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.19 del 30.03.2020, n.20 del 31.03.2020, n.21 del 02.04.2020, n.22 del 03.04.2020, n.23 del 03.04.2020, n.24 del 03.04.2020, n.25 del 07.04.2020, n.26 del 07.04.2020, n.27 del 07.04.2020, n.28 del 08.04.2020, n.29 del 08.04.2020, n.30 del 08.04.2020, n.31 del 09.04.2020, n.32 del 10.04.2020, n.33 del 10.04.2020, n.34 del 10.04.2020, n.35 del 11.04.2020, n.36 del 13.04.2020, n.37 del 15.04.2020, n.38 del 16.04.2020, n.39 del 18.04.2020, n.40 del 18.04.2020, n.41 del 20.04.2020, n.42 del 20.04.2020, n.43 del 20.04.2020, n.44 del 20.04.2020, n.45 del 22.04.2020, n.46 del 23.04.2020, n.47.;**

VISTO il **Decreto n. 45/SMEA/COVID del 07.03.2020;**

VISTO il **Decreto n. 46/SMEA/COVID del 07.03.2020;**

VISTO il **Decreto n. 48/SMEA/COVID del 17.03.2020;**

VISTA la nota del **RSR, prot. n.44 del 01.04.2020**, con la quale si comunica la costituzione di una *task force sanitaria* per la gestione dell'emergenza Covid-19 sotto il coordinamento del Referente Sanitario Regionale, dott. Alberto Albani, che agisce in stretto raccordo con il Soggetto Attuatore della SMEA;

VISTO il Decreto n.55/SMEA/COVID del 06.04.2020;

RICHIAMATI

- **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6** avente a oggetto: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e relativi **DPCM** con misure attuative;
- **Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9** recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14** avente a oggetto: *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- **Protocollo del 14 marzo 2020** recante *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*;
- **Decreto Legge del 17 marzo n.18** avente a oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19** avente a oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22** avente a oggetto *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*;
- **Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23** recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

VISTI i successivi provvedimenti relativi all'Emergenza Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della già citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020:

RICHIAMATI i seguenti **provvedimenti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:**

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 06.02.2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 07.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 01.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 04.03.2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 del 08.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.655 del 25.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.656 del 26.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.659 del 01.04.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.660 del 05.04.2020
- Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.1287 del 12.04.2020;

RICHIAMATO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice di Protezione Civile”;

VISTA la L.R. 20 luglio 1989 n. 58 recante “Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile”;

VISTA la L.R. 14 dicembre 1993, n.72 avente a oggetto “Disciplina delle attività di protezione civile”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 392 del 19.05.2014 avente a oggetto “Primi indirizzi regionali in materia di volontariato di protezione civile: gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e requisiti per l’iscrizione” che ha adottato i relativi Primi Indirizzi regionali in materia;

TENUTO CONTO che, ai sensi degli Indirizzi di cui alla delibera al punto precedente, le organizzazioni di volontariato di protezione civile che intendono iscriversi al relativo Elenco territoriale devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno e vengono iscritte a seguito di istruttoria da parte degli uffici competenti volta a verificare il possesso dei requisiti previsti;

VISTA la L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27, che ha codificato il termine di cui al punto precedente, attraverso l’articolo 10 ai sensi del quale: “La domanda di iscrizione nell’Elenco Territoriale è indirizzata dalle Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno”;

CONSIDERATO che l’iscrizione al relativo Elenco è *conditio sine qua non* per la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l’organizzazione di volontariato;

EVIDENZIATO, infatti, che la Regione e gli enti locali possono stipulare Convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all’Elenco Territoriale, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 58/1989;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 489 del 06.07.2018 recante “L.R. 20 luglio 1989, n. 58 e s.m.i. Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile. Approvazione nuova convenzione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R. n.382 del 01.07.2019 avente a oggetto “L.R. 20 luglio 1989, n. 58 “Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile: sanatoria delle attività delle Organizzazioni di volontariato e approvazione schema di convenzione 2019”;

DATO ATTO dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, annualità 2020, aggiornato dopo la scadenza delle domande del 31.01.2020 e pubblicato sul sito *web* della Protezione civile regionale;

TENUTO CONTO che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile collaborano con la Protezione Civile regionale al fine di attuare i compiti istituzionali assegnati alle Regioni di cui all’articolo 2 del D.lgs. 1/2018 recante “Codice di Protezione Civile” e con gli Enti locali;

CONSIDERATO che, vista la Emergenza Covid-19 in atto, è necessario riaprire il termine di iscrizione previsto dalla menzionata D.G.R. n.392 del 19.05.2014 e dalla L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 per consentire a tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile di potersi iscrivere all’Elenco territoriale e mettersi, quindi, a disposizione per tutte le esigenze, regionali e comunali, come pure per la eventuale sottoscrizione delle richiamate Convenzioni, regionali o locali;

DATO ATTO che diverse Organizzazioni di volontariato di protezione civile hanno già fatto istanza alla Regione per l’iscrizione dopo la scadenza del termine del 31 gennaio 2020 e che certamente tante altre potranno cogliere questa opportunità rafforzando la squadra composta dai volontari regionali di protezione civile, risorsa preziosa in tutte le Emergenze, espressione di solidarietà sociale e forma alta di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli;

VISTO il D.lgs.2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice di Protezione Civile”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di consentire ad un numero più elevato possibile di Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di mettersi a disposizione, a livello regionale e comunale, per le necessità che occorrono in relazione alla Emergenza COVID-19;

VISTA la **L.R. n. 77/99** e ss.mm.ii.;

per le considerazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte e che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,

ORDINA

1. Fino alla durata della Emergenza Covid-19, prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 o da successiva delibera di proroga, è **sospeso il termine perentorio del 31 gennaio**, previsto dall'articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27, ai sensi del quale: *"La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è indirizzata dalle Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno"*.

2. Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale che posseggono i requisiti previsti dalla **D.G.R. n. 392 del 19.05.2014** potranno iscriversi al relativo Elenco territoriale inviando la domanda al seguente indirizzo di pec regionale: dpc30@pec.regione.abruzzo.it, compilando il relativo modello disponibile sul sito *web* della Protezione civile regionale e seguendo le istruzioni ivi indicate.

3. Le domande già pervenute dopo il 31 gennaio 2020 e quelle che perverranno a seguito della presente Ordinanza sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.

4. In relazione alle esigenze legate alla Emergenza Covid-19 della Regione, qualora ritenuto necessario, il Servizio regionale competente provvede a sottoscrivere le Convenzioni di cui all'articolo 3 della L.R. 20 luglio 1989, n.58.

5. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è valida fino alla durata della Emergenza Covid-19, prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 o da successiva delibera di proroga.

6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dipartimento di Protezione Civile e ai Prefetti della Regione.

7. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

8. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

9. La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
Dipartimento Territorio e Ambiente
Arch. Pierpaolo Pescara

Il Presidente della Giunta regionale
dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)